

- f) assicuri il Governo, posto che per i componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera d), non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese e atteso che la norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, l'effettiva assenza di oneri per il funzionamento della Commissione e per l'eventuale assegnazione di ulteriori funzioni. Sul punto andrebbe pertanto assicurato che alle predette attività della Commissione e al suo funzionamento si possa farvi fronte con le ordinarie dotazioni previste a legislazione vigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- g) assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riuso del medesimo Sistema;
- h) assicuri il Governo, in relazione all'esigenza della flessibilità degli stanziamenti di bilancio, la piena sostenibilità per le Regioni della abrogazione della possibilità di provvedere a rimodulazioni degli stanziamenti tra programmi in corso d'anno, con il solo vincolo della natura giuridicamente "rimodulabile" delle risorse interessate, prevedendosi, invece, che le variazioni tra programmi di bilancio in corso d'anno possano essere effettuate limitatamente agli stanziamenti di spesa relativi al personale e per le sole occorrenze connesse al trasferimento di risorse umane tra settori dell'amministrazione;
- i) chiarisca il Governo, in materia di cooperazione tra Stato e Regioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 118 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera v), se per la predetta collaborazione-cooperazione sia prevista, oltre alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche l'implementazione di particolari sistemi informativi tra loro interoperanti e apposite forme di collaborazione con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), il comma 1 dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.”;

- 2) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 4 dell'articolo 3, le parole “dall'ambito sanitario” siano sostituite dalle seguenti “dal perimetro sanitario”;*
- 3) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 7 dell'articolo 3, alla lettera a), siano sostituite le parole “dall'ambito sanitario” con le seguenti “dal perimetro sanitario” e aggiungere in fine il seguente periodo: “Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura”;*
- 4) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), sia sostituito il comma 16 dell'articolo 3 con il seguente: “16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:*
 - a) *utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;*
 - b) *ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;*
 - c) *individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.”;*
- 5) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h) sia inserita la seguente: “h-bis). All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre*

2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.”;

- 6) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 6 dell'articolo 11, alla lettera e) siano sostituite le parole “lettera o)” con le seguenti “lettera n)”;*
- 7) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 15 dell'articolo 11, dopo la parola “adottano” sia soppressa la parola “solo” e dopo le parole “funzione autorizzatoria” siano aggiunte le seguenti parole: “cui affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del D.P.R. n. 194 del 1996 che possono non essere compilati”;*
- 8) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), all'articolo 11-quater dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: “4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”;*
- 9) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera s) - relativa all'articolo 18 - il numero 3) sia sostituito dal seguente “3) alla lettera c) del comma 1, le parole “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”;*
- 10) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera t), il comma 4 dell'articolo 18-bis sia sostituito dal seguente: “4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.”;*
- 11) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera t), sia inserita la seguente:*

t-bis) all'articolo 20:

- 1) *al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;"*;
- 2) *dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:*

"2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi.";

- 12) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 36, comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto*

dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.”;

- 13) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 38, comma 1, sia sostituita la parola “permanente” con la parola “continuativo” e le parole “legge di stabilità” siano sostituite con le seguenti “legge di bilancio”;
- 14) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, dopo le parole “trasferimenti in c/capitale,” siano aggiunte le seguenti “al saldo negativo delle partite finanziarie,” e dopo le parole “di competenza di parte corrente” aggiungere le seguenti “, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”;
- 15) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 42 sia sostituito il comma 6 con il seguente: “6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”;
- 16) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 2, sia soppressa la lettera h);
- 17) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 4, dopo le parole “secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9” siano inserite le seguenti “le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente,”;

- 18) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 6, dopo la lettera f) siano aggiunte le seguenti lettere:
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
 - h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”;
- 19) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente: “10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”;
- 20) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 54, comma 3, siano sostituite le lettere h) ed i) con le seguenti:
- g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;
- 21) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 56, comma 8, dopo le parole: “nel registro delle fatture ricevute” siano aggiunte le seguenti: “secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, le parole “Per tali documenti è istituito un registro unico” siano sostituite con le seguenti “Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,” e siano soppresse le parole da “Nel registro delle fatture è annotato:” e le relative lettere da a) ad h);
- 22) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 63, il comma 4 sia sostituito dal seguente: “4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con le indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1.”;

- 23) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 66, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2.";
- 24) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 1, relativamente all'articolo 114 del TUEL sia soppressa la lettera d);
- 25) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 5, relativamente all'articolo 151 del TUEL, al comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola "deliberano" con la parola "presentano";
- 26) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, relativamente all'articolo 162 del TUEL sia sostituita la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, le parole: "redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo" sono sostituite dalle seguenti: "riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";
- 27) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, relativamente all'articolo 162 del TUEL, al comma 6, dopo le parole "trasferimenti in c/capitale," siano aggiunte le seguenti "al saldo negativo delle partite finanziarie" e dopo le parole "non possono avere altra forma di finanziamento" siano aggiunte le seguenti parole:", salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità";
- 28) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, relativamente all'articolo 163 del TUEL, al comma 5, dopo le parole ". Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente," siano aggiunte le seguenti "unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,";

- 29) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, relativamente all'articolo 166 del TUEL, al comma 1 e al comma 2-quater, sostituire le parole "Altri Fondi" con le seguenti "Fondo di riserva";
- 30) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 19, relativamente all'articolo 170 del TUEL, al comma 1 siano sostituite le parole "30 giugno" con le parole "31 luglio", siano soppresse le parole "da adottarsi entro il 31 luglio" e siano aggiunte in fine le seguenti "Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi";
- 31) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera c) – concemente modifiche al comma 3 – dopo la lettera d) siano aggiunte le seguenti:
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.;
- 32) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – alla lettera a) sopprimere le parole "limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti";
- 33) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti "d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.;"
- 34) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, dopo la lettera l) sia aggiunta la seguente: "m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: "9-ter. Nel corso

dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”;

- 35) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 34, relativamente all'articolo 191 del TUEL, alla lettera c) dopo le parole: “nel registro delle fatture ricevute” siano aggiunte le seguenti “secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ”, dopo le parole “Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico” siano inserite le seguenti “nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,” e siano soppresse le parole da “Nel registro delle fatture è annotato:” e le relative lettere da a) ad h);*
- 36) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 61, relativamente all'articolo 239 del TUEL, al comma 1, n. 2), dopo le parole “variazioni di bilancio” siano aggiunte le seguenti: “escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio”.*
- 37) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, comma 1, siano sostituite le parole “con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi” con le seguenti “con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi”;*
- 38) *con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 4/1 (Gli strumenti della programmazione regionale) sia soppresso l'ultimo periodo;*
- 39) *con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia soppresso il secondo periodo;*
- 40) *con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia sostituito l'ultimo periodo “Lo sviluppo puntuale del*

contenuto della seconda sezione del DEFR è condizionato all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale: nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge di bilancio." *con il seguente*: "I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al Governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la Nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio.";

- 41) *con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), all'allegato 4/2, paragrafo 3.3. dopo le parole "L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata." aggiungere le seguenti* "Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.";
- 42) siano adeguati i principi applicati in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo schema di decreto a seguito del parere della Commissione.

**ALLEGATO 2:
PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAI DECRETI
LEGISLATIVI ATTUATIVI EMANATI ALLA DATA
DEL 31 LUGLIO 2014**

PAGINA BIANCA

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85
“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)

| Norma | Oggetto | Termine adozione | Attuazione |
|-------------------------------|---|---|--|
| Art. 3, co. 1, lett. a) | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio marittimo , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali. | 23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 3, co. 1, lett. a) | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale , ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovregionale ; 2) dei laghi di ambito sovregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale. | 23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 3, co. 1, lett. b) | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia. | 23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 3, co. 1, lett. b) | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze. | 23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 3, co. 3 | Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di formazione degli elenchi dei beni trasferibili . | 23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore) | <i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i> |
| Art. 3, co. 4, primo periodo | Presentazione all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita domanda di acquisizione dei beni , con relativa relazione. | entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3 | <i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i> |
| Art. 3, co. 4, ultimo periodo | Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale. | entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo | <i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i> |

| Norma | Oggetto | Termine adozione | Attuazione |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Art. 3, co. 6 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del patrimonio dei beni "inoptati" (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa. | | <i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012,</i> |
| Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo | Comunicazione alla Agenzia del demanio da parte delle amministrazioni statali e degli altri enti degli elenchi relativi ai beni di cui si richiede l'esclusione. Compilazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'elenco dei beni di cui si richiede l'esclusione. | 24 settembre 2010 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore) | <i>Agenzia Demanio Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010</i> |
| Art. 5, co. 3, quarto periodo | Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di definizione dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni. | 8 novembre 2010 (entro i successivi 45 giorni) | <i>Vedi Nota ⁴⁵ Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i> |
| Art. 5, co. 4, primo periodo | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti. | 26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore) | <i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i> |
| Art. 5, co. 5 | Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. | 26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore) | <i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i> |
| Art. 5, co. 5-bis | Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. | 13 luglio 2011 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011) | <i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012,</i> |
| Art. 7, co. 1 | Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti. | A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012) | <i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012,</i> |

⁴⁵ Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze aveva trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.

| Norma | Oggetto | Termine adozione | Attuazione |
|------------------|--|---|--|
| Art. 9, co. 2 | Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni. | A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni | <i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis, comma 7, del D.L. n. 69 del 2013</i> |
| Art. 9, co. 3 | Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. | 25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore) | |
| Art. 9, co. 4 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni. | | |
| Art. 9, co. 5 | Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti. | 25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore) | |

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Città metropolitane e Province”

| Norma | Oggetto | Termine adozione | Attuazione |
|------------------------------------|---|------------------|---|
| Art. 5, co. 1, lett. a) e c) | <p>Predisposizione, da parte della SOSE s.p.a., delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province.</p> <p>Con provvedimento MEF è data notizia della disponibilità dei questionari sul sito internet di SOSE .</p> <p>I Comuni e le Province restituiscono <i>per via telematica</i>, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.</p> | 29 luglio 2011 | <p>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 6, comma 2, lettera b)) e Decreti del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011, 21 febbraio 2012, 4 maggio 2012, 16 novembre 2012 e 7 dicembre 2012, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.</p> <p>Art. 54 del D.L. n. 69 del 2013</p> |
| Art. 6 | <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei cui agli articoli precedenti, nonché del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia.</p> <p>Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi 15 giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p>Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p> | | <p>DPCM 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni) e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro (Province) (G.U. n. 80 del 5.4.2013)</p> <p>Schema di DPCM Adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto 41)</p> |